

## **STATUTO**

Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela - ENBISIT

### **Costituzione**

**ART. 1** – Ai sensi dell'Articolo 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi (Controllo attività spettacolo-intrattenimento - Commerciali - Fieristiche - Servizi di accoglienza, guardiania e monitoraggio aree) stipulato da A.I.S.S. (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria) e Confederazione Federterziario (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) per conto delle Organizzazioni associate - da una parte - e dalla UGL (Unione Generale del Lavoro Federazione Nazionale Sicurezza Civile) dall'altra - è costituito l'"Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela" in sigla "ENBISIT".

Possono far parte dell'ENBISIT tutte le Organizzazioni firmatarie di C.C.N.L. aderenti ad A.I.S.S. o a Federterziario e le Federazioni aderenti alla UGL.

L'Ente costituisce l'organo paritetico di cui all'Articolo 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, nonché ai punti del D.M. 07-05-97 e 06-08-97 e della Legge 92 del 28-06-2012 s.m.i.

### **Natura**

**ART. 2** – L'ENBISIT ha natura giuridica di ente non commerciale e non persegue finalità di lucro.

### **Durata**

**ART. 3** – La durata dell'ENBISIT è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui agli articoli seguenti.

### **Sede**

**ART. 4** – L'ENBISIT ha sede in Roma al Corso Duca di Genova n. 253. Previo accordo tra le parti potranno essere istituite altre sedi o sportelli.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **Scopi**

**ART. 5** - L'ENBISIT non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, così come definito dai cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti.

Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente, attraverso delibere del Consiglio Direttivo, promuove e gestisce le attività di seguito descritte direttamente per ciò che è di sua pertinenza e lasciando ad Enti o Articolazioni Territoriali, ove costituiti, le attività di carattere territoriale, nell'ambito della loro autonomia.

In particolare ENBISIT può:

1 - organizzare iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, formazione continua, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi

abbiano proficuamente partecipato;

2 - attivare un fondo nazionale a sostegno della formazione.

Le imprese associate e/o adottanti il CCNL si impegnano al versamento di una quota come prestabilito dal CCNL stesso.

ENBISIT si riserva la facoltà di richiedere altre quote a sostegno della formazione che saranno definite di volta in volta in rapporto al programma formativo definito ed in relazione ad eventuali risorse;

3 - attivare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

4 - promuovere interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori;

5 - ricercare e istituire forme di mutualità dei settori al fine di migliorare le opportunità e le esigenze di tutela in caso di malattia dei lavoratori;

6 - attuare le iniziative più opportune affinché dagli Organi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore;

7 - istituire l'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro, come strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;

8 - verificare la possibilità di certificare i contratti di lavoro in conformità con la Legge n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003 e Legge n. 183/2010 "Collegato Lavoro" e successive integrazioni o modifiche dell'ordinamento giuridico. L'attività e i dati sulla certificazione sarà utile alle parti per lo sviluppo di una contrattazione di primo e secondo livello che risponda sempre al meglio alle esigenze e condizioni dei settori di riferimento;

9 - inviare, ricevere ed archiviare i documenti sia in formato cartaceo che multimediale, per i fini di assistenza agli associati;

10 - fornire assistenza contrattuale nella redazione di contratti d'appalto e/o di lavoro in tutte le forme in ottemperanza da quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico;

11 - fornire assistenza in vertenze di lavoro individuali e plurime ivi compresa la collaborazione tecnico operativa con le associazioni del contratto di riferimento;

12 - istituire una Commissione Nazionale di Conciliazione per avviare un sistema conciliativo che favorisca la crescita dei rapporti contrattuali;

13 - instaurare accordi con professionisti per l'assistenza Legale - Fiscale - Lavoro e quant'altro di utilità agli associati;

14 - fornire assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali o bilaterali al fine di migliorare le capacità di investimento e la professionalità dei collaboratori degli associati;

15 - favorire la collaborazione e l'associazionismo anche temporaneo tra gli associati al fine di migliorare la loro capacità di risposta alle richieste del mercato e gestire la forte flessibilità del settore;

16 - sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro;

17 - sviluppare l'attività e gli strumenti relativi al Welfare integrativo in generale;

18 - regolamentare l'apprendistato e costituire apposite commissioni con competenza specifica in materia;

19 - svolgere opera di coordinamento, supporto, monitoraggio e sorveglianza nei confronti degli organismi paritetici territoriali eventualmente costituiti.

20 - promuove la costituzione ed assicura il coordinamento di strutture territoriali, comprese e fatte salve quelle già esistenti.

L'ENBISIT, inoltre, svolge ogni ulteriore compito, a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.

L'Ente, comunque provvederà ad accreditarsi presso le istituzioni dell'Unione Europea, nazionali, regionali, provinciali e comunali onde poter gestire attività formative previste dalla legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

### **Attività**

**ART. 6** – Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente Articolo, l'Ente si avvale:

1. della propria struttura tecnica;
2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del C.C.N.L. di cui all'Articolo 1;
3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

L'Ente, nel campo dell'Orientamento e della Formazione Professionale potrà: progettare, organizzare e gestire la Formazione Professionale, quali interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti.

In particolare, le attività di orientamento e formazione professionale saranno rivolte a:

- a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
- b. giovani neo diplomati e neo laureati;
- c. giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inserimento;
- d. imprenditori e operatori del settore;

- e. personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendenti da imprese;
- f. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- g. lavoratori in lista di mobilità.

L'Ente organizza ed attua la sua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali, tale formazione si rivolge a:

- a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'inserimento;
- c. tecnici capi squadra, coordinatori e preposti;
- d. lavoratori occupati;
- e. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f. coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel campo della sicurezza l'Ente:

- a. suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
  - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
  - all'introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale;
  - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
- b. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- c. svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- d. svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative normative nei confronti dei lavoratori;
- e. provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f. certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza.
- g. l'Ente potrà istituire l'elenco regionale degli RLS e RLST e potrà avvalersi degli RLST per verifiche in materia di sicurezza nei territori regionali.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimano dal dare applicazioni alle disposizioni impartite dagli organi ispettivi previsti dalla legge.

L'Ente, nell'ambito della formazione professionale e della sicurezza, svolge le seguenti attività:

- realizzare studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza;
- organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;

- promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all'orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla Ricerca e alla Sperimentazione in materia di formazione e sicurezza.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altri organismi appropriati.

L'Ente potrà svolgere ogni altra attività o funzione assegnata dalla Normativa vigente o dai Contratti Collettivi di riferimento, compresa la promozione e la creazione di Fondi finalizzati al soddisfacimento ed adempimento di quanto negli stessi previsto.

L'Ente potrà raccogliere e gestire le risorse finanziarie previste dai CCNLL e dagli accordi interconfederali, anche con la istituzione di comitati paritetici di gestione specifici ai diversi comparti produttivi di competenza.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

#### **Soci e Beneficiari**

**ART. 7** - Sono Soci dell'ENBISIT le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro firmatarie dei CCNL, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi. In ogni caso potranno far parte di ENBISIT le altre Federazioni UGL nonché Federazioni e Organizzazioni aderenti ad A.I.S.S. e Federterziario previa richiesta scritta e gradimento delle Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. di cui innanzi, cioè la UGL Sicurezza Civile ed A.I.S.S. e Federterziario con le loro Organizzazioni/Associati, ed eventuali future adesioni, previa richiesta scritta.

Le iniziative di cui all'Articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende o Cooperative che corrispondono all'ENBISIT le quote di finanziamento di cui al successivo Articolo 8.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

#### **Finanziamento**

**ART. 8** - Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di categoria di cui all'art.1;
- quote versate dalle Aziende e Cooperative e dai loro dipendenti o soci, nella misura prevista dal CCNL ed eventuali delibere del CdA, le quote a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'ENBISIT, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite dal Regolamento e dalle delibere del CdA;
- interessi attivi sul patrimonio;

- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardanti la gestione dell'Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;
- eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Organi dell'ENBISIT**

**ART. 9** - Sono organi dell'ENBISIT:

- a. L'Assemblea.
- b. Il Presidente.
- c. Il Consiglio Direttivo.
- d. Il Collegio dei Sindaci se nominato.

#### **Assemblea**

**ART. 10** – L'Assemblea è composta - in modo paritetico dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni dei datori di lavoro - da n. 6 membri nominati:

- a. n. 2 dall'A.I.S.S.;
- b. n. 1 da Confederazione Federterziario;
- c. n. 3 dalla UGL SICUREZZA CIVILE.

I delegati durano in carica dieci anni e si intendono confermati di decennio in decennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.

E' consentito alle stesse Organizzazioni di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del decennio, in qualunque momento per giustificato motivo, con comunicazione scritta.

Il nuovo delegato durerà in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

**ART. 11** – Spetta all'Assemblea:

- a - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBISIT;
- b- autorizzare i provvedimenti amministrativi e giudiziari proposti dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'ENBISIT;
- c - approvare i verbali della proprie riunioni;
- d - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.

E' compito dell'Assemblea approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ENBISIT e le relative linee programmatiche e di sviluppo predisposte dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti entro 30 giorni dalla sua approvazione.

E' altresì competenza dell'Assemblea quanto ad essa riservato dal presente Statuto.

**ART. 12 –**

L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o dal Vice Presidente, si riunisce di norma una volta l'anno, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi anche tramite fax e/o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio comunicato a tal fine da ciascun associato.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBISIT. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

**Il Presidente**

**ART. 13** – Uno dei rappresentanti nominato dalla Associazione imprenditoriale di cui all'Articolo 1, su nomina della stessa, assume la carica di Presidente. Uno dei rappresentanti nominato dalla struttura della UGL di cui all'Articolo 1, assume, su nomina della stessa, la carica di Vice Presidente. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'ENBISIT:

- a. rappresentare l'ENBISIT di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiederne le riunioni;
- c. presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d. sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f. svolgere tutti gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

**Il Vice Presidente**

**ART. 14** - Il Vice Presidente dell'ENBISIT è la persona che viene nominata dal Consiglio Direttivo e rimane in carica alla pari del Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

**Il Consiglio Direttivo**

**ART. 15** – Il Consiglio Direttivo si compone di 6 (sei) componenti compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati pariteticamente dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori associate.

Per la durata del Consiglio Direttivo valgono le disposizioni previste all'Articolo 10 per l'Assemblea.

**ART. 16** – Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'ENBISIT;
- c. provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBISIT;
- d. assumere e licenziare il personale dell'ENBISIT e regolarne il trattamento economico;
- e. predisporre e approvare i regolamenti interni dell'ENBISIT;
- f. riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- g. approvare i verbali delle proprie riunioni.
- h. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'Articolo 5 del presente Statuto;
- i. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e Sindaci, se nominati;
- l. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- m. analizzare e promuovere ogni iniziativa di interesse degli associati;
- n. definire specifici accordi per appaltare attività tecniche e commerciali ad Enti o società specializzate sulle tematiche oggetto dei servizi che si devono erogare;
- o. nominare un Coordinatore Nazionale che avrà compiti di attuazione di quanto previsto ai precedenti punti.

#### **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**ART. 17** – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBISIT.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

In caso di parità di voti prevale il voto dato dal Presidente.

#### **Il Collegio dei Sindaci**



**ART. 18** – Il Revisore Unico o il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il collegio dei Sindaci è composto da n. 3 (tre) membri designati uno dalla Organizzazione datoriale di cui all'Articolo 1, uno dalla UGL di cui all'Articolo 1, ed un terzo con funzioni di Presidente designato in comune accordo dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'Articolo 1, iscritti obbligatoriamente all'Albo dei Revisori Legali.

Il Presidente dei Sindaci Revisori o il Revisore Unico sono designati di comune accordo tra le Organizzazioni di cui all'Articolo 1 e debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I Sindaci o il Revisore unico durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

I Sindaci o il Revisore unico esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

L'organo di controllo deve riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

L'organo di controllo esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico lo ritengano opportuno ovvero, nel caso in cui l'organo sia costituito dal Collegio, quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

### **Il Patrimonio**

**ART. 19** - Le disponibilità dell'ENBISIT sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente Articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere eventuali nuove quote per il sostegno dell'ENBISIT e/o per iniziative specifiche a una parte degli associati. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBISIT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'ENBISIT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei CCNL, il patrimonio dell'ENBISIT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'Articolo 5 o accantonato se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'ENBISIT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa

esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. Le risorse finanziarie percepite dall'ENBISIT verranno contabilizzate con evidenza separata in riferimento a ciascun servizio e/o fondo utilizzati con delibera del Consiglio Direttivo.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'ENBISIT sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

#### **Gestione dell' ENBISIT**

**ART. 20** - Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBISIT potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'Articolo 18.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato da delibera del Consiglio Direttivo o dalla relativa documentazione firmata dal Presidente.

#### **Bilancio dell'ENBISIT**

**ART. 21** - Gli esercizi finanziari dell'ENBISIT hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' ENBISIT e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni alle Organizzazioni Sindacali di cui all' Articolo 1 del presente Statuto.

#### **Liquidazione dell' ENBISIT**

**ART. 22** - La messa in liquidazione dell'ENBISIT è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all' Articolo 1 nei seguenti casi:

- a. qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
- b. qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli associati delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'ENBISIT i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagarne i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale del luogo

in cui l'Ente ha sede.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'ENBISIT i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a Fondi e Associazioni a sostegno delle agenzie e Lavoratori, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Modifiche statutarie**

**ART. 23** – Qualunque modifica al presente statuto, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'Articolo 1, e deliberata dall'Assemblea dell'ENBISIT, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

#### **Controversie**

**ART. 24** - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, è deferita all'esame delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni di cui all'art.1 del presente Statuto.

#### **Disposizioni finali**

**ART. 25** - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.